



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



Ambiente
Emissioni atmosferiche e sonore - AIA

COPIA

Numero: **278** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **05/02/2013**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI
DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., RECANTE "NORME IN
MATERIA AMBIENTALE" - INTEGRAZIONI ALLA DGP 534 DEL 21/09/2009.



N.ro 7 / interno del
provvedimento Dirigenziale

Inviata all'Assessore in data 1 FEB. 2013

AC/BG/FZ

N. 278 del Registro delle Determinazioni
data 05 FEB. 2013

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA

OGGETTO: Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale" - Integrazioni alla DGP 534 del 21/09/2009

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 1 del mese di FEBBRAIO dell'anno duemilatredici.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Provinciale n. 555 del 17.12.2012 riferita alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite al Dr. Claudio Confalonieri con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 26 del 21.12.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e l'art. 272, che disciplina gli impianti e le attività in deroga così come modificato dal D.Lgs 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/06, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n.69";

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera";
- la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88";
- la D.G.P. n. 280 del 30.04.2009 di preso atto della D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009;
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle



DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402”;

- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943”;

RICHIAMATA:

- la D.G.P. 21 Settembre 2009 n. 534 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., recante “norme in materia ambientale”, con la quale la Provincia di Bergamo ha adottato l’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gli impianti ed attività in deroga indicati nei relativi Allegati Tecnici nn. da 1 a 36;

VISTI:

- il D.D.S. 17 Dicembre 2010 n. 13228 “D.d.s. n. 532 del 26 Gennaio 2009 concernente l’approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.lgs 152/2006 per l’attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n.4 del 26 Gennaio 2011;
- il D.D.U.O 23 Dicembre 2011 n. 12772 “Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 per l’attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell’allegato n.32 del D.D.S. n. 532 del 26 Gennaio 2009” pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n.2 del 10 gennaio 2012;
- la DGR 18 luglio 2012 n. IX/3792 “Attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 2 e 3 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. – Norme in materia ambientale - : aggiornamento della DGR 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche” pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n.30 del 23 luglio 2012;
- il D.D.S. 23 luglio 2012 n. 6576 “Approvazione degli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”.

VISTE:

- la Circolare regionale T1.2009.0010329 del 22.05.2009 “Circolare relativa all’interpretazione della DGR 8/8832 del 30.12.2009 e del DDS 532 del 26.01.2009”;
 - la Comunicazione regionale T1.2009.0025812 del 10.12.2009 “Comunicazione riguardante l’allegato n.9 del D.D.S. n. 8213 del 6 agosto 2009”;
 - la nota regionale T1.2010.0001711 del 28.01.2010 “Interruzione totale/parziale dell’attività produttiva e sospensione totale/parziale dell’effettuazione delle analisi alle emissioni. Modello di comunicazione. Trasmissione documento: “Circolare esplicativa – attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti – art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”;
 - la nota regionale T1.2010.0005975 del 08.04.2010 di trasmissione della Circolare “Attività in deroga-articolo 272 comma 2 del D.Lgs152/06. Note esplicative”;
 - la nota regionale T1.2010.0008561 del 11.05.2010 “Circolare esplicativa – operazioni di produzione di manufatti in gomma ed elastomeri con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue – attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06”;
 - la Circolare regionale n. 5 del 20 luglio 2012 “Chiarimenti in merito i procedimenti di adesione all’autorizzazione in via generale delle attività zootecniche esistenti di cui alla DGR n. 3792 del 18 luglio 2012 ai sensi dell’art.281 c.3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”
 - la nota regionale T1.2012.0015030 del 20 luglio 2012 “Disposizioni applicative in materia di emissioni in atmosfera in applicazione della Parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i.:
- ⇒ chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per gli impianti/attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art.281 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 - ⇒ circolare esplicativa in merito all’attuazione del dduo del 23 dicembre 2011 – n. 12772 inerenti le attività di lavorazioni meccaniche
 - ⇒ aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante ex art.272 c.1”

DATO ATTO CHE:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Conjaioneri

- nella seduta del 12.12.2011 la Giunta Provinciale ha preso atto della Comunicazione prot.119124 del 15.12.2011 inerente la "attivazione della procedura per la presentazione on-line delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, articoli 269, 272, 281 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- il punto 9) della DGP n.534 del 21.09.2009 dispone di demandare al Dirigente del Servizio competente l'eventuale aggiornamento degli allegati alla medesima;

VISTI il modello della domanda di adesione alle attività in deroga (allegato C), i criteri e procedure per l'applicazione dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 (allegato A) e le disposizioni generali (allegato B) allegati alla DGP 534 del 21.09.2009 e ritenuto necessario provvedere al loro aggiornamento;

ATTESO CHE, sulla base dei più recenti provvedimenti emanati dalla Regione Lombardia e richiamati nella premessa, si rende necessario:

- approvare i nuovi allegati tecnici relativi all'attività di saldatura (allegato n. 30) e lavorazioni meccaniche (allegato n. 32) in sostituzione dei precedenti allegati approvati con DGP 534/09;
- approvare i nuovi allegati n. 37 (impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10MW), n. 38 (gruppi elettrogeni e motori d'emergenza) e l'Allegato Attività zootecniche;
- recepire quanto indicato nelle Circolari/note regionali richiamate in premessa;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 12 luglio 2010; nonché dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'autorizzazione generale per impianti ed attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui all'atto DGP n. 534 del 21.09.2009, approvando i nuovi Allegati Tecnici:
 - a. n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche,
 - b. n. 32 Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche,
 che sostituiscono i precedenti Allegati Tecnici nn. 30 e 32 approvati con DGP n. 534 del 21.09.2009;
 - c. n. 37 Impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3MW e inferiore a 10MW;
 - d. n. 38 Gruppi elettrogeni e motori d'emergenza;
 - e. Allegato Attività zootecniche;
2. di approvare i modelli richiamati in premessa allegati alla presente determinazione;
3. di recepire quanto indicato nelle Circolari/note regionali richiamate in premessa (T1.2009.0010329 del 22.05.2009, T1.2009.0025812 del 10.12.2009, T1.2010.0001711 del 28.01.2010, T1.2010.0005975 del 08.04.2010, T1.2010.0008561 del 11.05.2010, n. 5 del 20 luglio 2012, T1.2012.0015030 del 20 luglio 2012);
4. di dare atto che ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.lgs 152/06 e s.m.i. la autorizzazione generale ha un durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di adesione;
5. di dare atto che ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.lgs 152/06 e s.m.i, l'autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo e che in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, almeno 45 giorni prima delle data di scadenza, la nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente;
6. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni impartite dalla DGP n. 534 del 21.09.2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., recante norme in materia ambientale";



7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso; o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

ALLEGATI

Allegato A1 **Criteria e procedure per l'applicazione dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06**

Allegato B1 **Disposizioni generali**

Allegato C1 **Modello di domanda di adesione alle attività in deroga**

Il Dirigente del Servizio



DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Sott. Claudio Confalonieri)

ALLEGATO A1: Autorizzazione in via generale per l'esercizio della/delle attività in deroga (art. 272, c. 2 - D.Lgs 152/2006)

CRITERI E PROCEDURE

A. NOTE GENERALI

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, almeno 45 giorni prima della scadenza, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 3 - Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale, a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare, alla Provincia, una domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro 45 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione generale dell'attività in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 4 - Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30).
- 5 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente.
- 6 - L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 7 - Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
- 8 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 9 - Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale. La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza del periodo di dieci anni successivi all'adesione

 **BRIGENTE DEL SERVIZIO**
(Sott. Claudio Confalonieri)

d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.

- 2- Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
- 3- Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:
 - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 comma 2 Dlgs 152/06 e s.m.i.. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
 - b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercitare, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere presentata compilando il modello previsto nell'atto di approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali.

C. CASI DI ESCLUSIONE

1 - Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al Comune dove è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente. In alternativa potrà essere utilizzato lo Sportello ambiente della Provincia di Bergamo per la compilazione/invio on-line delle domande di adesione all'autorizzazione generale (<http://sportelloambiente.provincia.bergamo.it>).

2 - La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

1 - La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.



DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

2 - A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:

a) i dati relativi al gestore;

b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;

c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;

e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);

f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:

- eventuali variazioni della ragione sociale della ditta,
- eventuali variazioni della sede legale della ditta,
- la cessione d'azienda,
- la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.

3 - La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:

- La tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
- Le fasi lavorative;
- Le emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
- La presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. - modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 - n.7/13943" e/o e s. m. e i.;
- La planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);

c) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adeguamento con timbro di ricevuta dell'ente);

d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "ONERI EMISSIONI IN ATMOSFERA DA ATTIVITA' IN DEROGA EX ART. 272 C.2 D.LGS 152/06";

e) stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro dell'impianto, centrato rispetto al foglio;

F. PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dot. Claudio Conzalonieri

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

- 1 - Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.
- 2 - In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272 comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 3 - Qualora il comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni, da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

- 1 - L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2 - Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3 - L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 272 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
- 4 - Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.



DIRETTORE DEL SERVIZIO

(*Dot. Claudio Confalonieri*)

ALLEGATO B1: Autorizzazione in via generale per l'esercizio della/delle attività in deroga (art. 272, c. 2 - D.Lgs 152/2006)

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda apportare una modifica, all'impianto/attività, autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio.

B. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

C. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. - modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 - n.7/13943". Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla DGR sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

D. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l' esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos si dovranno rispettare le specifiche tecniche della scheda F.RS.01 "Silos di stoccaggio" della D.G.R. n. 3552/2012.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale, adesione ad autorizzazione generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano identici a quelli precedenti, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano difformi da quelli precedentemente rispettati, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Doz. Claudio Confalonieri

ALLEGATO C1: "Modello di domanda di adesione alle attività in deroga"



Alla **Provincia di Bergamo**
Settore Ambiente
Via T. Tasso 8
24100 Bergamo

Al **Comune di**
Via
24

ARPA della Lombardia
Dipartimento di Bergamo
Via Clara Maffei 4
24100 Bergamo

OGGETTO: Domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l'esercizio della/delle attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 – Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) ¹

➤ Allegato tecnico n° - Attività in deroga

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a.....prov.....il.....
residente in Comune di.....Via.....n.....
in qualità di gestore (*) della Ditta.....
Codice fiscale....., Partita IVA.....,
con sede legale in Comune di.....Via.....n.....
ed insediamento produttivo in Comune di.....Via.....n.....
tel. n°.....fax n°.....e-mail.....
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC).....,
nel quale viene svolta la seguente attività

VISTA

L'autorizzazione generale adottata da codesta Provincia con D.G.P. n° 534 del 21/09/2009 e s.m.i.

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272, c. 3 del D.Lgs 152/06, adottata



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Claudio Confalonieri)

dalla Provincia di Bergamo con D.G.P. n° 534 del 21/09/2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto, concernente: (indicare la/e casistica/e di interesse)

L'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività ;

Il trasferimento di un impianto esistente

dal Comune di in Vian.....

al Comune di in Vian.....

L'adeguamento all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata in via ordinaria dall'Ente con atto n°in data

L'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante).

A tal fine,

- consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività;
- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA

➤ che all'interno dello stabilimento, in seguito all'acquisizione di efficacia dell'adesione alla autorizzazione in via generale, non verranno svolte attività che comportano il possesso di una autorizzazione ordinaria (tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l'attività di saldatura);

➤ che l'impianto/attività è già autorizzato alle emissioni in atmosfera con i seguenti provvedimenti:

Autorizzazioni ordinarie: (da compilarsi solo nei casi in cui l'istanza riguardi esclusivamente l'attività di saldatura)

➤ Enteatto n° in data

Tipologia attività

Autorizzazioni in deroga:

➤ Attività

di cui all'Allegato Tecnico n°

➤ prendendo atto che l'Allegato tecnico n° stabilisce in la "soglia massima" al di sotto della quale viene disposto l'esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 dell'ALLEGATO B "DISPOSIZIONI GENERALI", che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime/produzione/addetti:



DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(924) Claudio Conzalonieri

- non superiore** alla "soglia massima" come indicata nella D.G.P. n° 534 del 21/09/2009 e s.m.i.;
- superiore** alla "soglia massima" come indicata nella D.G.P. n° 534 del 21/09/2009 e s.m.i.;

N.B.: in caso di due o più attività in deroga la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione

- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49-R60-R61-R68;
- che l'impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SI IMPEGNA

- A rispettare le prescrizioni contenute nell'**Autorizzazione generale** sopra citata e nello/negli specifici **Allegati tecnici n°** corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;
- A comunicare alla Provincia di Bergamo, al Comune e all'ARPA eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività.

CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:
 - alla sede legale fax.....
 - allo stabilimento fax.....
- che per informazioni relative alla pratica venga contattato:
 - sig.qualifica
 - tel. cell..... fax.....
 - e-mail

DICHIARA

Di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Distinti saluti.

Il Dichiarante ²

Data _____

(Timbro della Ditta e firma per esteso e leggibile)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*St. Claudio Confalonieri*)

(*) Vedi art. 268 comma 1 del D.Lgs 152/06

Allegati:

- Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico
- Fotocopia documento di identità del gestore
- Eventuale atto attributivo dei poteri di rappresentanza e fotocopia documento del delegato
- Attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria
- Attestazione di avvenuta presentazione al Comune ed all'ARPA
- Planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati
- stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro dell'impianto, centrato rispetto al foglio

Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 445/2000)¹

¹ Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento. Il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente Procura della Repubblica.

² Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
(Dott. *Claudio Confalonieri*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li 12 FEB. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

Preso d'atto della Giunta Provinciale in seduta del _____

SEGRETERIA

Bergamo, li _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, li _____